

## **REGOLAMENTO Comitato Regionale TOSCANA**

### **Art. 1: Atto Costitutivo**

In Arezzo il giorno 19 settembre 1976 secondo quanto prescritto dell'art. 51 dello Statuto Sociale (S.S.) dell'A.R.I., venne costituito il Comitato Regionale Toscana (C.R.T.).

Esso estende la sua giurisdizione su tutta la Regione Toscana.

Partecipano alla sua costituzione le Sezioni A.R.I. di Firenze, Arezzo, Pisa, Piombino, San Vincenzo, Versilia, Livorno, Massa Carrara, Lucca e Montecatini Terme; sono state inserite successivamente le Sezioni di Prato, Empoli, Pontassieve, Vinci, Scandicci, Pistoia, Montagna Pistoiese, Valdichiana, Valdarno Superiore, Siena, Radicofani, Altopascio, Pontedera, Isola D'Elba, Grosseto, Lunigiana, Cecina, e Viareggio, ciascuna rappresentata da una propria Delegazione. Agli effetti dell'Atto costitutivo le Sezioni si considerano, di fatto, già costituite e legalmente funzionanti con pieno diritto.

Tutto ciò premesso, in Vinci FI, in data 17 settembre 2011 è stato approvato il presente nuovo Regolamento.

Il presente regolamento ha subito una modifica approvata dalla 104ª Assemblea Generale Straordinaria del C.R.T. svolta a Vinci il giorno 18 novembre 2017; la modifica è contrassegnata dalla "nota 1".

Il presente regolamento ha subito una modifica approvata dalla 111ª Assemblea Generale Straordinaria del C.R.T. svolta a Campi Bisenzio il giorno 26 febbraio 2022; la modifica è contrassegnata dalla "nota 2".

### **Art. 2: Sede del Comitato Regionale Toscana**

Il C.R.T. ha sede legale dove risiede il suo Presidente pro-tempore. A discrezione del C.R.T., o del suo Consiglio Direttivo (C.D.), potrà essere decentrata ogni attività associativa o amministrativa, purché entro l'ambito Regionale.

### **Art. 3: Organi del Comitato Regionale Toscana**

Gli organi del C.R.T. sono: l'Assemblea delle Sezioni (A.S.), il Consiglio Direttivo (C.D.), il Collegio dei Revisori dei conti, detto anche, per brevità, Collegio Sindacale (C.S.) ed il Collegio dei Probiviri (C.P.), al bisogno.

## **Art. 4: Scopi del Comitato Regionale Toscana**

### **Il C.R.T. (tramite il suo C.D., ove possibile):**

Sovrintende alla costituzione, funzionamento, scioglimento delle Sezioni della Regione (articolo 50 S.S.).

Dirime ogni divergenza tra Sezione e Sezione, Sezione e Soci, Soci e Soci.

Nomina i Delegati regionali che interverranno alle Assemblee generali dell'A.R.I., (insieme al Presidente) che saranno tenuti a rappresentare quanto deliberato dal C.R.T. sugli argomenti da trattare.

Nomina i Rappresentanti dell'A.R.I. nella Commissione di esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore presso l'Ispettorato Territoriale Toscana del Ministero competente.

Provvede al versamento alle Sezioni di quanto di loro spettanza della quota associativa A.R.I. trattenendo una percentuale per le proprie spese di gestione (articolo 5 SS) e per altre attività approvate in Assemblea o stabilite dal C.D. stesso. Tale percentuale non potrà essere maggiore del 25% (2).

Provvede a tenere i contatti con le Autorità regionali e provinciali dello Stato e con il Consiglio Direttivo Nazionale e la Segreteria dell'A.R.I., in nome e per conto delle Sezioni, ove richiesto.

Il C.R.T. può erogare somme per sponsorizzare attività tese a sviluppare progetti o manifestazioni inerenti all'attività radioamatoriale. Le richieste devono essere presentate dai Presidenti di Sezione entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno successivo, corredate da una descrizione che consenta all'Assemblea di valutare in termini di rapporto costi/benefici le iniziative proposte. Deroche a tale data saranno autorizzate dal C.D., in casi eccezionali, su richiesta motivata delle Sezioni interessate (2).

Promuove d'intesa con le Sezioni, tutte le attività che ritiene opportune per lo sviluppo dell'Associazione, autorizza e coordina tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dalle Sezioni della Toscana.

## **Art. 5: Composizione del Comitato Regionale Toscana**

Il C.R.T. è formato da tante Sezioni quante ne esistono in Toscana. L'assemblea del C.R.T. è composta da due Delegati per ogni Sezione della Regione, (con il diritto di voto di un solo Delegato). In caso di loro impedimento permanente o temporaneo, la sostituzione dovrà essere ratificata dalla Sezione interessata e notificata a cura del Presidente della Sezione stessa.

Il Presidente di Sezione partecipa di diritto all'Assemblea del C.R.T. In caso di parere discorde con quello dell'eventuale Delegato, prevale il parere del Presidente di Sezione.

I Presidenti ed i Delegati di Sezione eletti dall'Assemblea dei Soci delle singole Sezioni non hanno diritto a compenso alcuno, da parte del C.R.T., per la partecipazione alle Assemblee del C.R.T. I soci A.R.I. possono partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto.

Sempre senza diritto di voto debbono presenziare alle Assemblee del C.R.T. e possono presenziare alle riunioni del C.D. del C.R.T. anche i Revisori dei Conti del C.R.T.

Le Assemblee del C.R.T. possono essere ordinarie o straordinarie.

È prescritta la convocazione di almeno un'Assemblea ordinaria all'anno da effettuarsi di norma entro il 30 aprile, in casi particolari non più tardi del 31 maggio.

L'Assemblea straordinaria è indetta dal Collegio dei Revisori dei conti (C.S.) per gravi motivi di sua competenza, dal Presidente del C.D. e su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni toscane, prescindendo dal numero dei Soci che esse rappresentano.

La sede di svolgimento dell'Assemblea è stabilita dal C.D. del C.R.T. in accordo con le Sezioni.

## **Art. 6: Quorum deliberativo e diritto di voto**

L'Assemblea è deliberativa solo se, in prima convocazione, rappresenta almeno la maggioranza semplice dei Soci e delle Sezioni, ed in seconda convocazione solo se sono presenti almeno un terzo delle Sezioni che rappresentino almeno il 33% dei Soci toscani.

L'Assemblea è valida solo se è presente il Presidente o il Vicepresidente regionale.

Vige per il quorum il sistema della duplice maggioranza: ogni Delegazione di Sezione avrà a disposizione un voto come tale ai fini del primo quorum e tanti voti quanti Soci la Sezione aveva al 31 dicembre dell'anno precedente o secondo l'ultimo dato ufficiale A.R.I. disponibile ai fini del secondo quorum.

Nel caso di presenza di nuove Sezioni, frattanto formatesi, l'Assemblea prenderà atto dello spostamento dei Soci (e quindi dei voti) computando sempre il numero in riferimento ad un documento ufficiale A.R.I. preso in esame.

Nel caso si debbano apportare modifiche al Regolamento del C.R.T., è prescritta la duplice maggioranza del 75% delle Sezioni e dei Soci rappresentati in quella specifica Assemblea.

Le Sezioni dovranno essere informate 40 giorni prima dell'Assemblea, tramite e-mail o altro mezzo idoneo, per dar loro modo di inserire argomenti all'ordine del giorno da inviare al C.R.T. non oltre 10 giorni antecedenti l'Assemblea" (2)

Le comunicazioni di convocazione delle Assemblee e delle riunioni del C.D. sono esclusivo compito del Segretario del C.R.T. e dovranno pervenire agli interessati, tramite e-mail, almeno 15 giorni prima della data di convocazione, complete di ogni informazione d'uso (luogo, data, ora, O.d.G., da chi è stata indetta).

Ogni deroga temporale, per cause di forza maggiore, dovrà essere motivata ed i tempi di convocazione non potranno essere ridotti a meno di sette giorni.

## **Art. 7: Il Consiglio Direttivo (C.D.)**

Su convocazione del Collegio dei Revisori, secondo gli stessi tempi indicati per la convocazione dell'Assemblea e con le stesse modalità senza deroga alcuna, i Rappresentanti delle Sezioni si riuniscono per l'elezione del Consiglio Direttivo del C.R.T. che è formato da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, e due Consiglieri, eletti fra i candidati liberamente presentati dalle Sezioni. Per eventuali decisioni a maggioranza con esito paritario, prevarrà il voto del Presidente.

Dette cariche sono assolutamente non retribuite, salvo rimborso spese per incarichi specifici e riunioni (2).

L'incarico di Cassiere può essere assunto da uno qualsiasi dei cinque membri del C.D.

I componenti del C.D. restano in carica per tre anni e possono essere rieletti per un numero di volte illimitato (1).

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le Assemblee e le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. In caso di assenza ingiustificata a tre eventi consecutivi decadono.

Il C.D. relazionerà la Segreteria Generale A.R.I. inviando: copia dei verbali delle riunioni del C.D., copia dei verbali delle Assemblee Regionali, e, ove richiesto, relazione sulle attività delle Sezioni.

### ***Il Presidente***

Rappresenta il Comitato Regionale Toscana dell'A.R.I. Presiede l'Assemblea Regionale. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale. Dispone per la convocazione delle Assemblee Ordinarie. Dispone per la convocazione delle Assemblee Straordinarie, quando lo ritiene opportuno, oppure su richiesta del Collegio dei revisori (C.S.) o di un terzo delle Sezioni.

Esercita in casi di provata urgenza, quando lo ritenga opportuno, i poteri dell'Assemblea, salvo successiva ratifica, appena possibile, da parte di quest'ultima.

Adempie a tutte le funzioni per le quali riceve espressa delega da parte dell'Assemblea Regionale.

### ***Il Vicepresidente***

Sostituisce il Presidente e ne assume le prerogative in caso di ogni suo impedimento o dimissioni. Adempie a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente.

### ***Il Segretario***

Coadiuvava il Presidente e il Vicepresidente, dei quali attua le disposizioni.

È il Segretario di Assemblea e delle riunioni, ne redige i verbali e ne cura la spedizione alle Sezioni ed all'A.R.I. Tiene la corrispondenza del C.R.T. e si occupa della relativa archiviazione. Cura i dati statistici richiesti dal Presidente inerenti all'Associazione.

### ***Il Tesoriere***

Tiene i libri contabili e si occupa della gestione amministrativa. Cura la relazione economica annuale del C.R.T. da sottoporre alla verifica del Collegio dei Revisori dei conti da presentare in copia alle Sezioni toscane per la loro approvazione, da ratificare in Assemblea.

### ***Ogni Consigliere***

Coadiuvare la Presidenza e la Segreteria, su loro richiesta, per ogni manifesta necessità.

### ***Norme Generali***

I Componenti del C.D. regionale non possono ricoprire alcuna carica e/o incarico elettivo a livello nazionale dell'Associazione. Non possono altresì ricoprire la carica di Presidente di Sezione e di delegato di Sezione alle assemblee del C.R.T. (2);

In caso di carenza (per dimissioni od altro) fino a due suoi membri, il C.D. può sostituirli ricorrendo all'istituto della cooptazione, che dovrà essere esercitata, in ordine, nell'ambito dei Candidati primi non eletti alle ultime elezioni, oppure incaricare l'Assemblea perché proceda ad una elezione dei supplenti per colmare i vuoti. I supplenti rimangono in carica solo fino allo scadere del triennio in corso

In caso di carenza di tre membri, debbono essere fatte nuove elezioni di tutto il C.D.

Il C.D. decaduto o dimissionario resta in carica per la normale amministrazione fino all'insediamento del nuovo C.D.

## **Art. 8: Il Collegio dei Revisori dei conti (C.S.) e Collegio dei Probiviri (C.P.)**

Il Presidente del C.S. in carica convoca l'Assemblea del C.R.T. per l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti, usualmente in concomitanza con l'elezione del C.D.

I Revisori sono eletti tra i Candidati liberamente scelti e presentati dalle Sezioni.

La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica associativa elettiva, così come specificato per il C.D. nelle norme generali dal precedente art. 7.

Il C.S. dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri che possono essere rieletti per un numero di volte illimitato (1).

Il C.S., a sua volta nomina il proprio Presidente; in caso di dimissioni o di indisponibilità di un membro, il C.S. può sostituirlo ricorrendo all'istituto della cooptazione, che dovrà essere

esercitata, in ordine, nell'ambito dei Candidati primi non eletti alle ultime elezioni, per la nomina di un supplente che rimane in carica sino allo scadere del triennio in corso. Può anche essere deciso di incaricare l'Assemblea perché proceda ad una elezione per colmare il vuoto.

La non partecipazione a 3 Assemblee consecutive o a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori, senza giusta causa, è motivo di decadenza.

In caso di dimissioni o indisponibilità di due Revisori, il Presidente del C.R.T. indice nuove elezioni. I nuovi eletti restano anch'essi in carica sino allo scadere del triennio.

Il C.S. decaduto o dimissionario resta in carica fino all'insediamento del nuovo C.S.

### **Compiti e prerogative del Collegio dei Revisori dei conti**

Controlla ogni verbale, documento, atto, libro o altro afferente alla vita associativa del C.R.T., del C.D. e dell'Assemblea regionale.

Si assicura che ogni atto degli Organi del C.R.T. non sia in contrasto con lo S.S., con il suo Regolamento di attuazione e con il Regolamento regionale.

Verifica la relazione economica annuale redatta dal Cassiere regionale e ne cura l'esposizione all'Assemblea regionale.

Ha il potere di denunciare qualsiasi irregolarità amministrativa, statutaria e/o regolamentare del C.R.T. al suo C.D. ed all'Assemblea regionale; in caso di gravi inadempienze e manchevolezze potrà ricorrere al Consiglio Direttivo Nazionale.

Ha facoltà, sempre per gravi motivi di sua competenza, di indire l'Assemblea straordinaria. Convoca l'Assemblea regionale per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Provvede a dare corretta interpretazione al Regolamento regionale, ove richiesto, e ne è custode dello spirito costitutivo.

Provvede, per iscritto, a dare il Suo parere all'Assemblea regionale, sui Regolamenti di Sezione e ad inviarne copia approvata e timbrata alla Sezione interessata.

I Regolamenti delle Sezioni devono essere conformi al modello nazionale e non contrastanti con quello regionale.

Ha facoltà di consultare il Collegio dei Sindaci nazionale ed i Collegi di Sezione.

### **Il collegio dei Probiviri (C.P.)**

Il C.P. sarà istituito dall'Assemblea dei Delegati, quando ritenuto necessario dal C.D., sia per dirimere eventuali divergenze tra Soci o tra Sezioni, sia per valutare comportamenti ritenuti contrari allo spirito associativo, ed avrà il compito, di emettere, sentite le parti o esaminata la documentazione disponibile, entro un tempo congruo, fissatogli dal C.D., un lodo arbitrale scritto.

Il C.P. sarà composto da tre membri, scelti dal C.D., fra Soci che abbiano compiuto i 40 anni di età ed almeno 10 anni di anzianità di iscrizione all'A.R.I., possibilmente più anziani dei Soci interessati alla vicenda in esame, che potranno farsi assistere da un Socio di fiducia.

### **Art. 9: Incarichi Speciali**

Il C.D. del C.R.T. ha facoltà di delegare a Soci della Regione specifiche mansioni.

Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al C.D. del loro operato.

Il C.D. ha facoltà, inoltre, di conferire incarichi manageriali regionali ai propri componenti senza che ciò comporti la rimozione dall'incarico precedentemente svolto.

### **Art. 10: Le Sezioni**

Almeno 20 Soci effettivi aventi diritto al voto, residenti nella stessa zona, possono riunirsi per fondare una Sezione, salvo situazioni territoriali particolari che saranno valutate dal C.R.T. di volta in volta (2).

Il Comitato fondatore inoltrerà richiesta scritta al Presidente del C.R.T. con la firma e le generalità di tutti i richiedenti, i quali s'impegnano moralmente a non cambiare di Sezione per almeno cinque anni.

Il Presidente del C.R.T., verificata la liceità della richiesta e la posizione associativa di ciascun richiedente, emetterà entro 30 giorni dalla richiesta un parere che, se favorevole, avrà carattere di autorizzazione provvisoria al funzionamento della Sezione.

Se il parere sarà sfavorevole, dovrà essere motivato.

Contemporaneamente il Presidente del C.R.T. informerà il C.S. e il C.R.T. stesso.

L'autorizzazione definitiva al funzionamento della nuova Sezione sarà il secondo punto all'Ordine del Giorno della prima Assemblea del C.R.T., che è l'unico Organo autorizzato a darla, sentito il parere del C.S., già informato.

Nel territorio dello stesso Comune non potrà essere costituita più di una Sezione mentre una Sezione può avere competenza su più Comuni.

Il C.R.T. fisserà la competenza territoriale della nuova Sezione.

Le Sezioni sono obbligate a darsi un Regolamento interno conforme al modello nazionale, le cui norme non possono essere in contrasto né con lo Statuto Sociale (S.S.) e relativo Regolamento di attuazione né con il presente Regolamento. Altresì tutte le Sezioni devono adeguare il proprio Regolamento tutte le volte che viene modificato il Regolamento regionale o lo S.S. e relativo Regolamento di attuazione. Tale Regolamento di Sezione dovrà essere sottoposto agli Organi regionali per l'approvazione entro tre mesi dalla costituzione definitiva della Sezione.

Una volta all'anno, entro la data dell'Assemblea Ordinaria del C.R.T., le Sezioni dovranno inviare al C.R.T. una sintesi dell'attività svolta nell'anno precedente (2).

### **Lo scioglimento delle Sezioni potrà avvenire di fatto o di diritto:**

- di fatto se i componenti della Sezione interessata lo chiederanno spontaneamente ovvero per cessazione di attività associativa;

- di diritto, se per gravi e motivate ragioni, il C.R.T. con maggioranza qualificata (almeno il 75% dei Soci e delle Sezioni) decide lo scioglimento stesso.

Ogni Sezione dovrà avere un proprio domicilio legale ed eleggere, con Referendum segreto fra tutti i Soci aventi diritto al voto, un proprio C.D. e C.S., composti almeno da (2):

- 3 Membri e 1 Revisore per Sezioni fino a 30 Soci (2);

- 5 Membri e 3 Revisori per Sezioni oltre i 30 Soci (2).

### **Norma Transitoria**

Le Sezioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si considerano legalmente costituite e assolve da ogni obbligo costituzionale verso il C.R.T., salvo la presentazione dei rispettivi Regolamenti di Sezione adeguandoli al presente Regolamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

## **Art. 11: I Soci**

I Soci A.R.I. residenti o domiciliati nella Regione Toscana devono far parte di una sola Sezione della Regione.

Per ogni altro dovere e diritto dei Soci, si fa riferimento allo Statuto Sociale dell'A.R.I. e al suo Regolamento di attuazione.

*Vinci, 17 settembre 2011*

*(1) Modifica approvata dalla 104<sup>a</sup> Assemblea Generale Straordinaria del C.R.T. svolta a Vinci il giorno 18 novembre 2017: modificato il numero di mandati consecutivi (da un massimo di 3 volte ad illimitato).*

*Regolamento approvato dalla AGN2018 Nazionale svolta a Sasso Marconi presso la Fondazione Marconi - Villa Grifone - in data 14 aprile 2018*

*(2) Modifica approvata dalla 111<sup>a</sup> Assemblea Generale Straordinaria del C.R.T. svolta a Campi Bisenzio il giorno 26 febbraio 2022.*

*Regolamento approvato dalla AGN2024 Nazionale svolta a Perugia presso il Sangallo Palace Hotel Palace - in data 18 maggio 2024*